

# TuttoImpresa



---

## Nota Informativa

**Aviva Italia S.p.A.**

---

**Gruppo Aviva**



# NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Informiamo che nel sito [www.aviva.it](http://www.aviva.it) è possibile accedere all'Area Clienti selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

## A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

### 1. Informazioni Generali

**Aviva Italia S.p.A.**, è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Via Scarsellino 14 - 20161 Milano – Recapito telefonico 02 2775. 1 - sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it) - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it) - per informazioni liquidazioni sinistri - [liquidazione\\_sinistri@aviva.com](mailto:liquidazione_sinistri@aviva.com)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 - Iscrizione all'Albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Italia S.p.A.** è pari a Euro 150.094.551,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 81.872.140,00.

L'**indice** di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 138%.

L'**indice** di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 304%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito della Società.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**AVVERTENZA:** la polizza **TuttoImpresa** può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

- A) Incendio
- B) Indennità aggiuntiva
- c) Furto
- D) Cristalli
- E) Guasti macchine
- F) Responsabilità Civile Terzi
- G) Assistenza
- H) Tutela Legale

#### A) **INCENDIO**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, da: incendio, esplosione, implosione, scoppio, eventi naturali, atti vandalici e dolosi .

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.1 – delle Condizioni Generali Incendio.

La garanzia è prestata nella forma a “Valore Intero”, per alcune garanzie accessorie è, invece, prevista la forma a “Primo Rischio Assoluto”

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 1.6 – delle Condizioni Generali Incendio e alle Condizioni Speciali Incendio 4, 5, 6.**

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 1.1 – punti 6, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - art. 1.2 - art 1.4 - delle Condizioni Generali Incendio.**

**AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Incendio è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:**

- A) Esclusione dai danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici
- B) Franchigia su tutte le garanzie previste dell'art. 1.1 – Settore Incendio
- C) Garanzia limitata per il fabbricato
- D) Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00

**Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.**

#### ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO.

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO / FRANCHIGIA / SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Acqua condotta (art.1.1 - punto 12 primo comma)	Franchigia per sinistro € 200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 10.000,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 200,00</li> <li>• Indennizzo € 9.800,00</li> </ul>	
Occlusione delle condutture rigurgiti delle fognature (art. 1.1 - punto 12 secondo comma)	Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 30.000,00 franchigia per sinistro € 250,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 15.000,00</li> <li>• Limite di indennizzo € 30.000,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 250,00</li> <li>• Indennizzo € 14.750,00</li> </ul>	

## B) **INDENNITA' AGGIUNTIVA**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni da interruzione di attività, nella percentuale del 20% di quanto liquidato per le partite fabbricato, contenuto, rischio locativo e merci in refrigerazione, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui al Settore Incendio.

Tali danni vengono riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva mediante corresponsione di un importo supplementare.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.7 - delle Condizioni Generali Indennità Aggiuntiva.

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Indennità aggiuntiva non prevede franchigie e scoperti.**

## C) **FURTO**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, postonei locali dell'azienda assicurata e nelle relative pertinenze ed dipendenze, nei limiti della partita assicurata indicata in polizza, in relazione a furto e rapina.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 2.1 - delle Condizioni Generali Furto.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 - delle Condizioni Generali Furto e alle Condizioni Speciali Furto 2, 3.**

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 2.1 – punti 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15 – e agli artt. 2.2 - 2.3 – 2.4 – 2.6 delle Condizioni Generali Furto nonché alla Condizione Speciale 1.**

**AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Furto è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:**

- E) Mezzi di chiusura di tipo A)
- F) Impianto di allarme installato da ditta registrata presso IMQ (Ist. Italiano Marchio Qualità)
- G) Impianto di allarme generico
- H) Franchigia a carico dell'Assicurato
- J) Abrogazione franchigia di cui alla Condizione Speciale 1) furto

**Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.**

**ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE FURTO.**

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO / FRANCHIGIA / SCOPERTO</b>	<b>CALCOLO INDENNIZZO</b>	
Furto e Rapina di merci trasportate (art. 2.1 punto 11)	Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo 10 % della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00 franchigia € 150,00 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma ass.ta € 30.000,00</li> <li>• Danno indennizzabile € 3.000,00</li> <li>• Limite di indennizzo € 2.500,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 150,00</li> <li>• Indennizzo € 2.350,00</li> </ul>	
Mezzi di chiusura (art. 2.4)	Scoperto 20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 5.000,00</li> <li>• Deduz. scop. 20% € 1.000,00</li> <li>• Indennizzo € 4.000,00</li> </ul>	
Furto e/o guasti a di fissi e infissi (art. 2.1 - punto 15)	Limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo 10% della somma assicurata per contenuto con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma assicurata contenuto € 50.000,00</li> <li>• Danno indennizzabile € 8.000,00</li> <li>• Limite indennizzo € 3.000,00</li> <li>• Indennizzo € 3.000,00</li> </ul>	

**D) CRISTALLI**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati alle lastre, nel limite della partita identificata in polizza, a seguito di: causa accidentale, fatto di terzi, fatto involontario dell'Assicurato, furto o tentato furto, atti vandalici ed eventi atmosferici compresa la grandine.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 3.1 – delle Condizioni Generali Cristalli.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Cristalli prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 3.2 – delle Condizioni Generali Cristalli.**

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Cristalli prevede la presenza di limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 3.1 delle Condizioni Generali Cristalli.**

**La garanzia non prevede franchigie e scoperti.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE CRISTALLI**

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	CALCOLO INDENNIZZO	
Danni al contenuto (art. 3.1)	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma assicurata € 2.500,00</li> <li>• Limite di indennizzo € 500,00</li> <li>• Indennizzo € 500,00</li> </ul>	

#### E) **GUASTI MACCHINE**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti alle macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, poste nell'ubicazione assicurata e nel limite della partita identificata in polizza, derivanti da: errata manovra, negligenza, imperizia, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o controllo, errori di progettazione e costruzione, correnti e scariche ed altri fenomeni elettrici.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. **4.1 e 4.2** - delle Condizioni Generali Guasti Macchine.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Guasti Macchine prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 4.3 – delle Condizioni Generali Guasti Macchine e alla Condizione Speciale 2.**

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Guasti Macchine prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4.1 – 4.2 delle Condizioni Generali Guasti Macchine.**

#### ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE GUASTI MACCHINE.

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO / FRANCHIGIA / SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Tutte (salvo art. 4.1 lett. a, b, c,d art. 4.2)	scoperto 10% minimo € 250,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma assicurata € 5.000,00</li> <li>• Danno indennizzabile € 5.000,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 500,00</li> <li>• Indennizzo € 4.500,00</li> </ul>	
Pannelli solari (art. 4.1 - lett b)	Limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 3.000,00 - franchigia per sinistro € 250,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 10.000,00</li> <li>• Limite indennizzo € 3.000,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 250,00</li> <li>• Indennizzo € 2.750,00</li> </ul>	

#### F) **RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, nei limiti del massimale assicurato in polizza, vale per i danni verificatisi in tutto il mondo esclusi USA e CANADA. Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia agli artt. 5.1 e 5.2 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato risarcimento del danno; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 5.4 - art. 5.5 e art. 5.7 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonché alle Condizioni Speciali 6, 7.**

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 5.1 – punto 2 lett b) – 5.2 punti 1, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile nonché alle Condizioni Speciali 2, 3, 4.**

**AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:**

- K) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai
- L) Franchigia assoluta su danno biologico
- M) Cessioni di lavori in subappalto
- N) Danni a condutture ed impianti sotterranei
- O) Danni da cedimento o franamento del terreno
- P) Danni da furto
- Q) R.c. postuma per officine di autoveicoli, carrozzerie, elettrauto e gommisti
- R) R.c. postuma per attività diverse
- U) Franchigia su tutte le garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile Terzi
- V) Malattie professionali

**Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.**

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO / FRANCHIGIA / SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Danni da posa in opera (art. 5.2 punto 20)	Massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo € 100.000,00 - Franchigia per sinistro € 500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile</li> <li>• Massimo risarc.</li> <li>• Deduz. franchigia</li> <li>• Indennizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 50.000,00</li> <li>€ 100.000,00</li> <li>€ 500,00</li> <li>€ 49.500,00</li> </ul>



GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO / FRANCHIGIA / SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Danni da interruzioni di attività (art 5.2 punto 24)	Massimo risarcimento 15% del massimale con il limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 50.000,00</li> <li>• Massimo ass.to € 1.000.000,00</li> <li>• Massimo risarc. € 100.000,00</li> <li>• Deduz. scoperto € 5.000,00</li> <li>• Indennizzo € 45.000,00</li> </ul>	
Lavori di ristrutturazione (Cond. Speciale 2)	Massimo risarcimento € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo - Franchigia € 500,00 per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danno indennizzabile € 50.000,00</li> <li>• Massimo risarc. € 50.000,00</li> <li>• Deduz. franchigia € 500,00</li> <li>• Indennizzo € 49.500,00</li> </ul>	

#### G) **ASSISTENZA**

La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, spese di reperimento artigiani, servizio di segnalazione guasti, rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, servizio di sorveglianza, per i locali adibiti all'attività assicurata.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. **6.1** e all'art. **6.2** - delle Condizioni Generali Assistenza.

**AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 6.1 – punti 1, 2, 3, 6, 7. art. 6.2 e 6.3 delle Condizioni Generali Assistenza.**

**La garanzia non prevede franchigie e scoperti.**

**AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria 11 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.**

#### H) **TUTELA LEGALE**

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

**Vi rientrano le spese:**

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**

nonchè tutte le altre spese indicate nelle Condizioni Generali Tutela Legale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. **7.1** - nonchè agli artt. **7.2** e **7.3** - delle Condizioni Generali Tutela Legale.

La garanzia è prestata con le seguenti opzioni:

- Opzione A – Difesa Penale
- Opzione B – Difesa Civile e Penale

**AVVERTENZA:** il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.

Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.

**AVVERTENZA:** il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 7.4 - 7.5 - 7.6 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.

**AVVERTENZA:** il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di limiti di prestazione e valori minimi in lite; per aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7.2 - 7.3 delle Condizioni Generali Tutela Legale.

**AVVERTENZA:** nell'ambito della garanzia Tutela Legale è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti di premio:

Y) Vertenze contrattuali con i clienti – in estensione all'opzione B)

#### ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.

GARANZIA	VALORE MINIMO IN LITE	CALCOLO INDENNIZZO	
Controversie di natura contrattuale (art. 7.3)	€ 200,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese legali</li><li>• Minimo in lite</li><li>• Rimborso spese legali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>€ 200,00</li><li>€ 200,00</li><li>nessuno</li></ul>

**AVVERTENZA:** la Società affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Enrico Fermi, 9/b – telefono 045/8378901 - Fax 045/8351023.

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

**AVVERTENZA:** gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

### ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato assicurato deve avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, mentre, parte delle pareti esterne, sono costruite in legno.

## 6 Premi

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a € 150,00. L'aumento previsto sul premio annuale è pari al 3%.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società; i mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito;

### COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

<b>COSTO IN PERCENTUALE %</b>	
Incendio	9,21%
Furto (Altri danni ai beni)	8,09%
R.C. Generale	12,85%
Assistenza	9,22%
Tutela Legale	8,13%

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

## QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 25% corrispondenti ad un importo pari a € 125,00.

**AVVERTENZA:** in caso di anticipata estinzione del mutuo o del finanziamento, ovvero nei casi di surroga, il contratto può essere annullato anticipatamente e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio, corrispondente al periodo residuo di durata, non goduto rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, su richiesta scritta dell'Assicurato, da inviarsi alla Società assicuratrice, il contratto potrà rimanere in vigore e le coperture saranno prestate, invariate fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato dall'Assicurato.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

**AVVERTENZA:** la Società o l'Intermediario possono applicare sconti di premio in presenza delle seguenti condizioni:

- inserimento adeguamento automatico in base all'indice ISTAT;
- presenza contemporanea delle garanzie Incendio – Furto e Responsabilità Civile;
- presenza contemporanea di almeno tre garanzie a scelta tra quelle previste in polizza.

## **7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Tuttolimpresa, se convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 14 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

## **8. Rivalse**

**AVVERTENZA:** la Società ha facoltà di rivalersi – in base all'art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

E' prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 8.15 delle Norme in caso di sinistro non riguardanti le sezioni responsabilità civile, assistenza e tutela legale.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## **10. Legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

## **11. Regime fiscale**

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:

- 22,25% per la garanzia Incendio
- 22,25% per la garanzia Indennità aggiuntiva
- 22,25% per la garanzia Furto
- 21,25% per la garanzia Cristalli
- 21,25% per la garanzia Guasti Macchine
- 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile
- 10,00% per la garanzia Assistenza
- 21,25% per la garanzia Tutela Legale

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.**

## **12. Diritto di recesso**

**AVVERTENZA: l'Assicurato e la Società possono recedere dal contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, con preavviso almeno di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà all'Assicurato il rateo di premio imponibile non consumato.** Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

In caso di contratto di durata poliennale, a fronte della quale il Contraente ha ottenuto dalla Società di assicurazioni una riduzione di premio, se la durata contrattuale supera i 5 anni l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata, senza oneri, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

Garanzie Incendio – Furto – Cristalli – Guasti Macchine

**La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.**

**Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno ( art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.**

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.1 – 8.2 – 8.3 - 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 – 8.11 – 8.12 – 8.13 – 8.14 – 8.15 – delle Norme in caso di sinistro non riguardanti le Sezioni Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale.

Garanzia Responsabilità Civile

**La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.**

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.16 – 8.17 – 8.18 – 8.19 – 8.20 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.

### Garanzia Assistenza

Con riguardo alla sola garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Organizzativa Esterna, BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Via Santa Maria, 11 – Torino, in conformità al Regolamento n.12 del 9 gennaio 2008.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A.

**Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:**

- **Numero Verde dall'Italia 800 19.69.14**
- **Numero dall'estero +39 011.742.56.88**
- **Numero di fax +39 011 742.55.88**

### Garanzia Tutela Legale

**La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari.**

**Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.**

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. **8.21 – 8.22 – 8.23 – 8.24** delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.

**Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – Via Enrico Fermi, 9/b – telefono 045/8378901 Fax 045/8351023.**

### **14. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per scritto ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - Fax 02.2775.245 - cureclami@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:**

- **Mediazione obbligatoria**, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale;

- **Negoziazione assistita**, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
  - o esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  - oppure
  - o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).

## 15. **Arbitrato**

Garanzie Incendio – Furto – Cristalli – Guasti Macchine

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra le Parti:

- a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale;
- oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
- b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 8.3 e 8.4 - delle Norme in caso di sinistro non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale.

Garanzia Tutela Legale

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 8.23 – delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.

**AVVERTENZA:** in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

**Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante Legale  
VITTORIO GIUSTI**



# GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

## **ADDETTO**

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari – esclusi subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

## **CASSAFORTE**

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

- **murata** – purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
- oppure
- **non murata o armadio corazzato** – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

## **CONTENUTO**

Il complesso di beni mobili risposti nel fabbricato dell'Azienda, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purchè siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci:

### **• MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Macchinari e attrezzature, sia industriali che d'ufficio, anche nelle eventuali dipendenze, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, altri impianti pertinenti l'Azienda e non indicati nella definizione di "fabbricato", scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino, sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), serbatoi metallici e tubazioni, modelli, stampi clichès e tutto quanto inerente l'attività dichiarata.

### **• ARREDAMENTO**

Mobili ed arredamento in genere dell'Azienda e degli uffici nonché delle eventuali dipendenze e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'Azienda, cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "fabbricato", tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.



#### • **MERCI**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

E' tollerata la presenza di:

- esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- merci speciali entro il limite di 150 Kg ovvero: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- infiammabili entro il limite di 400 Kg;
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

#### • **MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relativi-e unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata, comprese le attrezzature elettriche ed elettroniche a bordo macchina, esclusi i telefoni cellulari.

#### • **DENARO E VALORI**

Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pa-sto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrottranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i preziosi.

#### • **OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI**

Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.

#### • **COSE DI TERZI**

Cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere; veicoli a motore, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

#### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

#### **COSE**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

#### **DANNI DIRETTI**

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## **DANNO BIOLOGICO**

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

## **DANNO INDENNIZZABILE**

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

## **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

## **ESPLOSIONE**

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

## **FABBRICATO**

Il complesso dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa, aventi l'ubicazione indicata in polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofonici, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, i pannelli solari e/o fotovoltaici, purchè stabilmente fissati, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni fisse, cancellate e cancelli; le pertinenze anche in corpo separato.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

## **FISSI E INFISSI**

Porte, finestre, ante e telai, il tutto stabilmente ancorato alle strutture murarie.

## **FRANCHIGIA**

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

## **FURTO**

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## **IMPLOSIONE**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

## **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

## **INFIAMMABILI**

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

## **INTERMEDIARIO**

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

## **LASTRE**

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

## **LAVORO A PROGETTO**

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D. Lgs. 10/09/2003 n 276)

## **MACCHINE MORDENTI**

Sono le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.

## **MASSIMALE UNICO**

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

## **MATERIALE INCOMBUSTIBILE**

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **OGGETTI D'ARTE**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

## **PARTI**

Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

## **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

## **PERTINENZE E/O DIPENDENZE**

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati purchè nella stessa ubicazione, oppure, site in altre ubicazioni purchè identificate in polizza.

## **POLIZZA O CONTRATTO**

Il documento che prova l'assicurazione.

## **PORTAVALORI**

La persona incaricata del trasporto dei "valori".

## **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **PREZIOSI**

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

## **PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)**

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

## **RAPINA/ESTORSIONE**

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

## **RISARCIMENTO**

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

## **SABOTAGGIO**

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

**SCIPPO**

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

**SCOPERTO**

La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**SERRAMENTO**

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

Aviva Italia S.p.A.

**SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

**STRUTTURE PORTANTI VERTICALI**

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

**SUPPORTI DATI**

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

**TERRITORIO ITALIANO**

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**TERRORISMO**

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

**TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, compresa orditura, tiranti e catene, destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

## **VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO**

Per valore a nuovo o di rimpiazzo s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto – escluse le merci – il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le "cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;

## **VALORE COMMERCIALE**

Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO**

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## **VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALE**

Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro, per l'intera superficie, strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.

# **GLOSSARIO GIURIDICO**

## **ARBITRATO**

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

## **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

## **ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

## **CONTRAVVENZIONE**

E' reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

## **DANNO EXTRACONTRATTUALE**

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato, dal visitatore che scivola sulle scale sdrucciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

## **DELITTO**

E' un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

## **DIRITTO CIVILE**

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

## **DIRITTO PENALE**

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

## **FATTO ILLECITO**

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

## **INSORGENZA DEL SINISTRO**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato,

si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

### **LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)**

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

### **OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)**

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

### **ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO**

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

### **PROCEDIMENTO PENALE**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

### **REATO**

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda)

I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

### **SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

### **SPESE DI GIUSTIZIA**

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

### **SPESE DI SOCCOMBENZA**

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).



**SPESE PERITALI**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

**TRANSAZIONE**

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**VERTENZA CONTRATTUALE**

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

**PAGINA NON SCRITTA**



## **Aviva Italia S.p.A.**

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

[www.aviva.it](http://www.aviva.it)

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it)



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005